

SENT. 76/19
LAVORO

RG 19/2019 LAVORO

CROM. 27/12

REP. //

COD. 231993



REPUBBLICA ITALIANA

Corte d'Appello di Trento

Sezione per le controversie del lavoro

La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori

Magistrati:

dott. Anna Maria Creazzo

Presidente

dott. Anna Luisa Terzi

Consigliere rel.

dott. Camilla Gattiboni

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato in data 18/03/2019 e iscritta a ruolo al n. 19/2019 R.G. promossa da:

INPS (C.F. 80078750587) con domicilio eletto in VIA DELLE ORFANE 8 TRENTO presso lo studio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO (C.F. DPMCLC58E12G482I) dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. ODORIZZI MARTA (C.F. DRZMRT65B63C794A) VIA DELLE ORFANE, 8 38122 TRENTO; come da procura generale in atti;



APPELLANTE

contro:

ENRICO GRAZIOLA (C.F. GRZNRC53R11H612B) con domicilio eletto in PIAZZA
PODESTA', 10 ROVERETO presso lo studio dell'avv. GUARINI GIOVANNI
(GRNGNN79A23G916O) dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine del
ricorso introduttivo in primo grado

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:



Piaccia all'Ecc.ma Corte,
in via principale integralmente riformare la sentenza n. 50/2018 del Tribunale di Rovereto in
data 20/09/2018 a definizione del giudizio sub R.G. 97/2018 non notificata e per l'effetto
voglia rigettare integralmente la relativa domanda avanzata da Graziola Enrico;
in via subordinata, nel caso di conferma del diritto, di parte istante al riconoscimento
dell'accredito dei contributi nella Gestione separata ai fini pensionistici per il periodo in cui gli
stessi non sono stati versati dalla ditta committente, per effetto dell'automatismo delle



prestazioni, dichiarare che il diritto alla pensione conseguente decorre dalla prima data utile, determinata per legge, per la concorrenza dell'attività lavorativa prestata dal signor Graziola e per la ulteriore fruizione del trattamento di disoccupazione, che dovrà essere recuperata come indebita successivamente alla richiesta data di decorrenza della domanda di pensione.

DI PARTE APPELLATA

Piaccia all'Ecc.ma Corte,

1. In via principale rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
2. In via di subordine: sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2116 cc. per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevedendo l'applicabilità ai lavoratori a progetto il cui regime della previdenza sociale previsto per la Gestione separata Inps per i collaboratori, con riferimento al sistema di pagamento dei contributi, è simile al modello predisposto per i lavoratori subordinati poiché il committente è il soggetto su cui grava l'obbligo contributivo, determina una irragionevole disparità di trattamento, rispetto a situazioni oggettivamente simili che non possono essere trattate in modo irragionevolmente diverso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.



Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18.3.19 l'Inps proponeva appello contro la sentenza n. 50/18 del Tribunale di Rovereto, con la quale, in accoglimento della domanda di Enrico Graziola, era stato accertato il diritto di quest'ultimo a percepire la pensione di anzianità anticipata, in forza di totalizzazione, con decorrenza dal 1.1.17, avendo il giudice di primo grado ritenuto applicabile l'art. 2116 cod. civ. anche alla contribuzione relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e, conseguentemente, validamente coperto il periodo di assicurazione dal settembre 2012 al 2016 nonostante l'omesso versamento da parte del datore di lavoro committente.

Lamentava l'appellante l'erronea statuizione in diritto essendo l'art. 2116 cod. civ. norma posta quale eccezione e deroga al principio generale della copertura assicurativa, non applicabile per analogia e non essendo stata introdotta una simile disposizione speciale per i collaboratori coordinati continuativi a progetto iscritti alla gestione separata ex L. n. 335/95, da considerare quanto al rapporto assicurativo previdenziale quali lavoratori autonomi, indipendentemente dalla circostanza irrilevante dell'essere il datore di lavoro il soggetto obbligato al versamento dei contributi. Censurava la sentenza per avere stabilito una decorrenza erronea del trattamento pensionistico, non compatibile con i periodi di occupazione e di godimento del trattamento di disoccupazione da parte dell'assicurato.



Si costituiva in giudizio l'appellato replicando in fatto e in diritto agli argomenti svolti a sostegno dell'impugnazione e rilevando che nel primo grado di giudizio non era stato svolto alcun rilievo in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico.

All'udienza del 11 luglio 2019 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, del quale veniva data lettura.

Motivi della decisione

Il primo motivo di impugnazione ha per oggetto l'applicazione, ai rapporti di collaborazione che danno luogo all'iscrizione alla gestione separata, dell'art. 2116 cod. civ., che sancisce il principio per il quale le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro anche quando il datore di lavoro è inadempiente all'obbligo di versamento dei contributi e si fonda sul presupposto della non estensibilità analogica della disposizione a rapporti diversi da quelli di lavoro subordinato in ragione della natura della stessa. E' quindi opportuno svolgere alcune osservazioni preliminari in ordine alla natura eccezionale o speciale della disposizione al fine di stabilire se sia consentito, e in quale misura, estenderne l'ambito di applicazione anche a ipotesi non disciplinate.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina tradizionali la norma va definita eccezionale quando detta una regola che contrasta fino alla negazione con i principi che reggono un settore dell'ordinamento o disciplinano in via generale una determinata materia. La norma eccezionale non è suscettibile di interpretazione analogica (art. 14 preleggi) ma



solo di interpretazione estensiva, il cui confine non valicabile è l'applicazione a fattispecie che per estensione o importanza comportino sostanzialmente una vanificazione o una riduzione significativa della validità del principio generale.

La norma va invece definita come speciale quando prevede una diversità di disciplina ma non implica il contrasto, espresso dal rapporto regola generale/deroga, attraverso il quale si identifica la disposizione di natura eccezionale: non necessariamente la norma speciale costituisce una deroga rispetto a un principio o norma di carattere generale venendo invece ad esprimere un regolamento parzialmente difforme a completamento di una disciplina generale con riferimento a specifiche fattispecie o settori della stessa materia, con tratti peculiari, reputati meritevoli di un diverso bilanciamento degli interessi potenzialmente in conflitto, rispetto ai quali la stessa norma speciale e i principi generali possono integrarsi vicendevolmente per le parti in cui non ricorrono le condizioni di specialità che hanno determinato una disciplina diversa.

Interi settori del diritto civile sono stati disciplinati nel tempo con leggi speciali e ciò è avvenuto anche per il rapporto di lavoro nell'impresa.

La linea di distinzione tra norma eccezionale e norme speciale consente di definire l'art. 2116 cod. civ. non come norma eccezionale ma come norma speciale: il principio di automaticità delle prestazioni è inserito nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato del codice civile, l'art. 1886 cod. civ. rinvia alle leggi speciali per la

disciplina delle assicurazioni sociali e le assicurazioni sociali sono state sempre disciplinate da leggi speciali. L'art. 2116 cod. civ. va quindi inserito all'interno del sistema regolato da una legislazione speciale. E all'interno di questo sistema non esprime una deroga, bensì a sua volta un principio di carattere generale come rimarcato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 374/97: "Tale principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma – come si esprime l'art. 2116 cod. civ. – "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"

Il principio di automaticità delle prestazioni era del resto già contenuto per le prestazioni temporanee (tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità) nell'art. 27 del RDL n. 636/39 (poi modificato dall'art. 40 L. n. 153/1969 e dall'art. 23 ter L. n. 485/1972).

Non vi è pertanto alcuno ostacolo all'applicazione analogica dell'art. 2116 cod. civ. a fattispecie per le quali non vi sia una specifica disciplina e per le quali ricorra la medesima "ratio".



Un ulteriore fondamentale rilievo attiene al collegamento del principio di automaticità con il regime della prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi, che ne costituisce il limite di operatività (art. 27 del RDL n. 636/39 cit. nel testo attuale). La tutela del lavoratore assicurato non confligge con l'esigenza dell'ente previdenziale all'equilibrio finanziario e al reperimento delle risorse per erogare i trattamenti. L'automaticità è garantita se ed in quanto vi sia la possibilità giuridica di agire sul rapporto obbligatorio con il datore di lavoro per il recupero dei contributi omessi.



I rilievi svolti sulla natura dell'art. 2116 cod. civ., sulla sua finalità e sui limiti di operatività della disposizione consentono di affermare che il fondamento del principio di cui si discute, la "ratio" dello stesso, non risiede nella natura subordinata del rapporto intesa quale caratteristica del vincolo negoziale che porta all'applicazione di una determinata disciplina degli obblighi e dei diritti delle parti nel corso dell'esecuzione del contratto o al momento della sua cessazione, ma, come sottolineato dal giudice delle leggi, nella garanzia dal rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro, soggetto onerato degli obblighi contributivi, e ciò per la realizzazione dello scopo di protezione sociale che è ragione e giustificazione dell'esistenza dei sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il lavoratore, non ha alcuna autonomia né potere in materia di contribuzione. In costanza di rapporto di lavoro, in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei



contributi, non può sostituirsi, provvedendo al pagamento, può solo denunciare l'omissione contributiva, se a sua conoscenza (e se è in grado di vincere le remore a un tale passo in una situazione di debolezza giuridica ed economica).

La posizione del collaboratore coordinato continuativo, il cui unico obbligo è l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 27, L. 335/1995, non differisce sotto alcun profilo da quella del lavoratore subordinato per gli aspetti che vengono in rilievo nella definizione della "ratio" dell'art. 2116 cod. civ.: l'obbligo di versamento dei contributi grava unicamente sul datore di lavoro/committente anche per il terzo a carico del lavoratore (artt. 1 e 5, D.M. 2 maggio 1996, n. 281), il collaboratore non può provvedere in sostituzione e spirato il termine di prescrizione i contributi non sono più accreditabili.

Al contrario, proprio per questi stessi aspetti, la posizione del collaboratore coordinato e continuativo è del tutto differente da quella dei lavoratori autonomi iscritti nella gestione separata, che provvedono quali unici obbligati al versamento dei propri contributi non diversamente dai lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali. Ed è evidente la ragione per la quale per queste gestioni non vale il principio di automaticità, atteso che è lo stesso soggetto che chiede la prestazione che può sanare l'omissione contributiva a lui stesso addebitabile versando il dovuto pregresso e non prescritto. Per questi soggetti non sussistono le ragioni di garanzia dal rischio chiaramente esplicitate dalla Corte Costituzionale.



L'assimilazione della posizione del collaboratore coordinato continuativo a quella degli altri soggetti iscritti nella gestione separata da parte dell'Istituto si fonda quindi solo su questo aspetto "gestionale", che non riguarda però gli aspetti sostanziali e di "ratio" che sottostanno all'art. 2116 cod. civ. La quarta gestione o gestione separata raduna infatti un insieme di attività lavorative che vengono assoggettate a contribuzione per una scelta legislativa di protezione previdenziale nella massima estensione (in attuazione dell'art. 38 cost.), senza condividere una stessa qualificazione o natura, essendo accomunate solo dalla mancanza di altra copertura assicurativa obbligatoria. Manca quindi un criterio di identificazione degli stessi quali "categoria" che fondi una ragione di uniforme di disciplina contributiva e previdenziale (v. art. 34, comma 1, lett. b), L. n. 342/00 in relazione all'art. 47 del T.U.I.R.).

 L'affermazione dell'esistenza di una garanzia per i collaboratori coordinati continuativi nella possibilità di chiedere all'Istituto la certificazione della posizione contributiva, così monitorando l'adempimento del datore di lavoro, anche a prescindere da ogni considerazione sulla eventualità per l'Inps nefasta di una serie di richieste periodiche da parte di tutti i collaboratori iscritti alla gestione separata, è un argomento non condivisibile e che prova troppo: anche il lavoratore subordinato potrebbe monitorare la propria posizione assicurativa ed entrambi constatato l'inadempimento non potrebbero comunque porvi rimedio direttamente.



L'esigenza di estendere ai collaboratori coordinati e continuativi disposizioni in materia previdenziale e assicurativa dettate originariamente per i lavoratori subordinati è stata del resto avvertita anche dal legislatore e dal giudice di legittimità, che hanno riconosciuto con i loro interventi l'identità di "ratio" anche per quanto riguarda il principio di automaticità (art. 64-ter al D. Lgs. n. 151/2011, art. 1, comma 2, lett. b), n. 3), L. n. 183/14, Cass. N. 7120/17). E da ultimo, secondo buona parte della dottrina, a questi prestatori d'opera dovrebbe essere esteso ex art. 2 d. lgs. n. 81/15, ricorrendo i presupposti descritti dalla disposizione, l'intero sistema di tutele del lavoro subordinato.

Per le considerazioni svolte ritiene questa Corte che, per identità di "ratio", l'art. 2116 cod. civ. debba trovare applicazione anche a garanzia delle posizioni assicurative dei collaboratori coordinati e continuativi. Una diversa interpretazione porterebbe a fare ricadere su questa categoria di prestatori di lavoro le conseguenze derivanti dall'inadempimento di un'obbligazione, quella di versamento dei contributi, che è strutturalmente e teleologicamente uguale a quella inerente al rapporto di lavoro subordinato, così realizzando quell'effetto di vanificazione "della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" che è contrario ai principi di settore (Corte Cost. n. 374/97). Non solo, ma la diversa tesi sostenuta dall'Istituto porterebbe a una irrazionale differenza di trattamento di situazioni che, per non avere gli assicurati "una posizione attiva nel determinismo contributivo" necessitano di uguale tutela (Corte Cost. n. 18/95), con violazione degli



artt. 3 e 38 cost., risultato che è da evitare da parte dell'interprete, secondo le indicazioni del giudice delle leggi (Corte Cost. n. 18/95), quando vi è una opzione interpretativa conforme ai principi costituzionali.

Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.

Seppure è corretto affermare, in linea generale, che il giudice non può sostituirsi all'Istituto nella verifica di tutte le condizioni che devono ricorrere per l'erogazione del trattamento pensionistico e della sua misura, è però da rilevare che nella presente controversia l'Istituto non ha affatto contestato il diritto di Enrico Graziola ad avere la pensione di anzianità con decorrenza dal 1.1.17 in presenza di una continuità contributiva reale o in applicazione (per i periodi di omissione) dell'art. 2116 cod. civ., né ragioni ostative sono state rappresentate in sede di procedimento amministrativo.



Nel presente grado l'Istituto ha però dedotto, producendo l'estratto conto previdenziale, che, successivamente al rigetto della domanda, l'appellato ha lavorato in una nuova occupazione e ha percepito dopo la cessazione di questo nuovo rapporto l'indennità di disoccupazione. Si tratta di circostanze che incidono sul periodo posteriore al 1.1.17 nei limiti in cui determinano nel corso del periodo successivo una incompatibilità con il trattamento pensionistico o eventuali ragioni di compensazione da parte dell'Istituto.

Per questa ragione sopravvenuta e connessa alla necessità per l'assicurato di proseguire nel rapporto di lavoro, essendo stato disconosciuto il suo diritto al trattamento



pensionistico, appare necessario riformulare il dispositivo, limitandolo a una pronuncia di accertamento.

Essendo sostanzialmente soccombente anche in questo grado (la parziale della sentenza è dovuta a una situazione di fatto successiva provocata dall'illegittimo diniego della prestazione), l'Inps viene condannato alla rifusione delle spese come da dispositivo.

PQM

in parziale riforma della sentenza n. 50/18 del Tribunale di Rovereto GdL, limita la pronuncia all'accertamento del diritto di Enrico Graziola all'accreditamento della contribuzione per il periodo di iscrizione nella gestione separata, con maturazione del requisito contributivo e anagrafico per il trattamento di pensione di anzianità al 1.1.17; condanna l'Inps alla rifusione delle spese di ambo i gradi, liquidate per ciascun grado in € 3.500,00, di cui € 1.000,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva e € 1.700,00 per fase decisionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie e accessori come e se per legge dovuti.

Così deciso in Trento il 14/07/2019.

Il Consigliere estensore

det. Anna Luisa Terzi

Il Presidente

det. Anna Maria Creazzo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fionni)

pagina 13 di 14



DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 LUG. 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fiorini)

